

COMUNE DI QUINGENTOLE
Provincia di Mantova

DELIBERAZIONE N° 06
del **22/03/2019**

Prot. N° 1032

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **ORDINARIA** di prima convocazione

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI: CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **VENTIDUE** del mese di **MARZO** alle ore **20:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

			PRESENTE	ASSENTE
1)	CALEFFI	Dr.ssa Anna Maria	X	
2)	GHIRARDI	Dr. Lorenzo	X	
3)	RIVA	Erica		X
4)	LONGHI	Ing. Franco	X	
5)	CALEFFI	Rita		X
6)	MERLOTTI	Mauro	X	
7)	MAGNANI	Guido	X	
8)	ZENEZINI	Lino	X	
9)	MANICARDI	Dr. Alberto	X	
10)	MARANGONI	Mauro	X	
11)	GHIZZONI	Amedeo	X	
	TOTALI		9	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra **MOSTI dott.ssa Rosella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **CALEFFI Dott.ssa Anna Maria** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di C.C. N° 06 del 22/03/2019

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata con presente atto:

IL RESPONSABILE del SETTORE
Economico - Finanziario
F.to CALEFFI Dr.ssa Anna Maria

Illustra l'argomento l'Assessore al Bilancio Ghirardi confermando anche per l'anno 2019 l'applicazione delle aliquote dell'anno precedente.

Aperta e chiusa la discussione per mancanza di interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n.147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 2013, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- Visto l'art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, il quale dispone che:

“1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con il medesimo atto può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili. 2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.”

Considerato che la Legge n. 147 del 2013 prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art.1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2019, l'aliquota massima non può eccedere il 2,50 per mille;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3bis del DL n.557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1,00 per mille.

VISTO che la legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della Legge 27/12/2013 n.147:

a) al comma 639, le parole: “a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile” sono sostituite dalle seguenti: “a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

“669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

RITENUTO pertanto di dover confermare per l'anno 2019 le medesime aliquote TASI in vigore nell'anno 2015, 2016, 2017 e 2018, così determinate:

- aliquota TASI del 2,00 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all'abitazione principale,
- aliquota TASI del 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

Ritenuto individuare i servizi indivisibili, forniti dal Comune a favore della collettività e non coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intesa collettività, senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti, come segue:

Servizio	Costo previsto nel Bilancio 2019
Servizio anagrafe	13.520,00
Illuminazione Pubblica	37.310,00
Manutenzione del verde pubblico	16.000,00
TOTALE SPESE PREVISTE	66.830,00

Valutato che il gettito stimato per l'anno 2019 della TASI ammonta ad Euro 13.000,00 derivante esclusivamente dai fabbricati rurali ad uso strumentale, considerato che le abitazioni principali ubicate nel territorio comunale sono attualmente accatastate nelle categorie diverse da A/1, A/8 e A/9;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo n. 267/2000;

Con voti favorevoli n°7, contrari n°2 (Manicardi, Marangoni) voti resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di individuare come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della TASI, quelli indicati nella seguente tabella:

Servizio	Costo previsto nel Bilancio 2018
Servizio anagrafe	13.520,00
Illuminazione Pubblica	37.310,00
Manutenzione del verde pubblico	16.000,00
TOTALE SPESE PREVISTE	66.830,00

2. di determinare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI), invariate rispetto al 2015, 2016, 2017 e 2018:

- aliquota TASI del 2,00 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all'abitazione principale, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, e A/9;
- aliquota TASI del 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

3. Di determinare, ai sensi dell'art.1, comma 681 della Legge n. 147/2013, nel caso in cui l'immobile imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria: l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata; la restante parte è dovuta dal possessore;

4. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art.1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2019;

5. Di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

6. Di dichiarare, con separata votazione palese, con voti favorevoli n°7, contrari n°2 (Manicardi, Marangoni) voti resi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art 134, co. 4, del D. Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO – Presidente
F.to CALEFFI Dott.ssa Anna Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mosti Dott.ssa Rosella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267)

Pubbl. n°52

Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 02/04/2019
Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata contestualmente inclusa nell'elenco inviato ai Capigruppo
Consiliari ai sensi dell'art. 125 – del T.U. dell'Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°
267;

Il Segretario Comunale
F.to Mosti Dott.ssa Rosella



IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

La presente deliberazione di Consiglio Comunale è divenuta esecutiva il
ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. dell'Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°
267.

Il Segretario Comunale
F.to Mosti Dott.ssa Rosella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Funzionario Incaricato
F.to Angela Borghi